REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 19 aprile 2018 nel procedimento R.G.N 200-2018, promosso

Da

rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Berti per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Tocchetto in Treviso

PARTE RICORRENTE

Contro

I.N.P.S. in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. e Mauro Sferrazza per procura generale alle liti domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in Treviso

PARTE RESISTENTE

oggetto: ricorso ex articolo 702 bis e seguente c.p.c. e articolo 28 del decreto legislativo 150/2011,

ha pronunciato la seguente ordinanza

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per erroneità del rito scelto dalla parte ricorrente , che secondo la prospettazione, della parte convenuta avrebbe dovuto essere quello ordinario previsto dagli articoli 414 e seguenti c.p.c. rientrando la controversia nell'ambito contemplato dall'articolo 442 c.p.c.
- L'odierno giudizio si svolge in base alla diversa disciplina contenuta negli articoli 702 bis e seguente c.p.c. ed è volto ad ottenere tutela del diritto di non discriminazione con rito sommario.

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

- La ricorrente deduce il carattere discriminatorio del diniego del premio alla nascita ex art. 1, comma 353 della legge 232/2016 da parte dell'INPS, fondato sull'assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

- Come osservato in numerose pronunce della giurisprudenza di merito e in particolare dal Tribunale di Milano con ordinanza del 11 dicembre 2017 di cui si condivide la motivazione: le disposizioni normative che assumono rilevanza sono: - l'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di un minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione"; - l'art. 28, com. 1, D.L.vo n.150 del 2011 in base al quale "le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286…sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"; - l'art. 28, com. 5, D.L.vo n.150 del 2011 in base al quale "con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può…ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti"; - l'art. 44 com. 1, D.L.vo n. 286 del 1998 in base al quale "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione"; - l'art. 43 com. 1, D.L.vo n. 286 del 1998 in base al quale "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Ciò detto, in merito all'insussistenza di un potere dell'INPS di restringere o identificare i potenziali aventi diritto alla prestazione assistenziale in questione, è sufficiente osservare che: a) l'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 individua espressamente i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione economica; b) non sussiste alcuna disposizione normativa che attribuisca all'INPS il potere di derogare ad una fonte normativa di rango primario; c) la circolare, anche quella cd. regolamentare, indipendentemente dalla considerazione circa la sua natura normativa o meno, non può in alcun caso modificare una legge.

- Per quanto attiene alla natura discriminatoria delle circolari, è pacifico che esse abbiano ristretto la platea dei destinatari della prestazione assistenziale a coloro che: - abbiano residenza in Italia; - abbiano cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 D.lgs. 251/2007; - per le cittadine non comunitarie, siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007…" Rilevato che costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione basata sull'origine nazionale o etnica e quindi, in sostanza, costituisce discriminazione ogni ingiustificata divergente preferenza fondata sulla cittadinanza dell'individuo, si osserva che l'applicazione delle circolari anzidette produce proprio tale effetto discriminatorio. Infatti, alla luce dei presupposti introdotti dall'INPS, una cittadina comunitaria e una cittadina non comunitaria (regolarmente presente in Italia), a parità di ogni altra condizione, non godono dello stesso trattamento assistenziale. In particolare, la cittadina comunitaria può beneficiare del "premio alla nascita" indipendentemente dalla durata del suo soggiorno nella Repubblica (in ipotesi potrebbe legittimamente recarsi in Italia al solo fine di ottenere il beneficio economico) mentre la cittadina non comunitaria deve necessariamente essere in

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. Tale disparità di trattamento, in cui situazioni uguali sono disciplinate in modo diverso, origina esclusivamente dalla divergente cittadinanza dei soggetti interessati (da un lato i cittadini comunitari e dall'altro quelli non comunitari).

- Le ragioni prospettate dall'Inps devono essere disattese anche sotto altro aspetto. Per un maggior approfondimento va osservato che la direttiva 2011/98/UE "relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro" prevede all'art. 12 quanto segue: "i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: […] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004"; i "lavoratori di cui al paragrafo 1" sono "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare" (lett. b) e "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi" (lett. c);
- Secondo l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva in esame gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento "limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati" e possono, inoltre, "decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto";

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

- Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il "permesso unico lavoro";

- il citato decreto legislativo nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'art. 12 della direttiva, sopra esaminato;

- il legislatore italiano non ha neppure introdotto le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva consentiva;

- per avvalersi di tale facoltà lo Stato avrebbe dovuto operare una scelta espressa, nel rispetto dei canoni e dei vincoli posti dalla direttiva stessa;

- il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013;

- il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva ("i lavoratori dei paesi terzi […] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano"), è chiaro, preciso ed incondizionato, non essendosi lo Stato italiano, come evidenziato, avvalso della facoltà di introdurre limitazioni a tale principio in sede di recepimento;

- ciò premesso, il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche "le prestazioni familiari" (art. 3, comma 1, lett. j);

- a mente dell'art. 1 lett. z) dello stesso regolamento – che enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito - per "prestazione familiare" si intendono "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I";

- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, Kromhout, C-104/84, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12);

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

- l'espressione “compensare i carichi familiari”, secondo la Corte, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

- Per altro verso, la Corte di Giustizia ha ripetutamente statuito che la distinzione tra prestazioni comprese o escluse dai “settori di sicurezza sociale” è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, segnatamente sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (cfr. sentenza 24 ottobre 2013; Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12; sentenza 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, relative al regolamento CEE 1408/71 in materia di sicurezza sociale, poi sostituito dal regolamento CE 883/2004);

- inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (cfr. sentenza 11 settembre 2008, Petersen, C-228/07);

- in particolare, “una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09” (così sentenza 24 ottobre 2013, Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12, cit.)

- i rischi elencati all’art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE 1408/71 sono in gran parte coincidenti con quelli elencati all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento CE 883/2004; entrambe le elencazioni, in particolare, comprendono le “prestazioni familiari”;

- anche le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, (così come dell'art. 4, paragrafo 2, del precedente regolamento CEE 1408/71), l’ambito di applicazione del

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

regolamento CE 883/2004 si estende espressamente alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;

- più in generale, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest'ultima come prestazione previdenziale.

- Nei limiti sopra precisati le domande di parte ricorrente meritano quindi accoglimento.

- Tenuto conto della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritengono sussistere le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di metà; le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo e distratte a favore della procuratrice della ricorrente, dichiaratasi antistataria;

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione proposta, assorbita ogni questione non espressamente trattata, così dispone:

1. Dichiara il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'INPS, consistente nell'aver negato alla ricorrente il premio alla nascita ex art. 1, comma 353 della legge 232/2016 per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2. Condanna all'Inps a corrispondere alla ricorrente alla prestazione denominata "premio alla nascita" nella misura prevista dall'articolo 1 comma 353 della legge 232/2016.

3. Ordina all'Inps la pubblicazione dell'ampliamento del novero dei beneficiari del "premio alla nascita" attraverso la pubblicazione di nota informativa sull'home page del proprio sito Internet.

4. Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente metà delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed accessori di legge che distrae in favore dell'avvocato Giovanna Berti, dichiarandole compensate per la restante metà.

Si comunichi

Treviso, li 29 maggio 2018

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38

Il Giudice

dott. Massimo Galli

Firmato Da: GALLI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 489be9655fcc6f794d2f00414e892c38